



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI RIMINI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RIMINI

In persona del Giudice di Pace Dott. Federico Tocco

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

emessa a verbale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

a far parte integrante del verbale di udienza del 29/01/2015

nella causa civile iscritta al R.G. N.7750/A/2014 promossa da:

Gaudenzi Claudia

RICORRENTE

C O N T R O

Comune di Cattolica + 1

CONVENUTO-OPPOSTO

IN PUNTO A: Ricorso ex art. 204 bis C.d.s.

Il ricorso deve essere accolto. La ricorrente documenta di aver trasferito la residenza nel Comune di Cattolica da Via G. Bruno n. 11 a Via Mancini C. 2C int. 6 dal 04.11.2011 (doc. n. 6). Documenta, dunque, come uno dei due verbali di accertamento, gli atti presupposto della cartella opposta cioè, non le sia mai stato correttamente notificato in quanto se il primo di essi è stato notificato correttamente il 02.11.2011 ex art. 140 c.p.c. in Cattolica Via G. Bruno n. 11, il secondo di essi, asservitamente notificato il 04.01.2012 ex art. 140 c.p.c. sempre in Via G. Bruno n. 11, in realtà deve considerarsi mai utilmente notificato per l'intervenuto cambio di residenza medio tempore effettuato. E' quindi provato il motivo di ricorso avanzato dall'opponente e perciò l'opposizione va accolta e la cartella in esame va annullata totalmente. La circostanza che uno dei verbali presupposto sia divenuto definitivo e che la cartella opposta sia esente da

SENT. A VERB.

N. 102/15

del 29 GEN. 2015

R.G. N. 7750/14

CRON. 1313/15

REP. ESENTE

rilevanza ai fini dell'eventuale rigetto dell'opposizione in quanto la cartella in esame è unica e non può essere parzialmente annullata e parzialmente confermata. Appare equo compensare le competenze di causa tra le parti atteso che parte resistente, avendo correttamente notificato il primo dei due verbali presupposto ex art. 140 c.p.c., riteneva (ancorché la giurisprudenza sul punto sia di opinione prevalentemente opposta) di aver ragioni per contestare parzialmente il ricorso e per chiedere la conferma dell'atto opposto; viceversa va disposto il rimborso alla ricorrente da parte resistente del costo complessivo sostenuto di € 141,00 per il deposito del ricorso e documenti allegati.

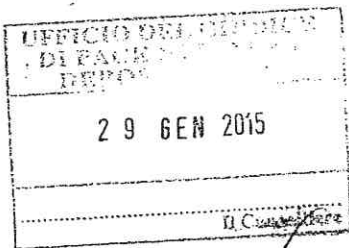
P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Rimini definitivamente pronunciando:

- accogliere il ricorso contro l'atto impugnato annullandolo per le ragioni espresse in parte motiva;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le competenze di causa ma dispone che parte resistente rimborsi alla ricorrente il costo sostenuto per il deposito del ricorso di € 141,00.

Così deciso in Rimini li 29/01/2016

Il Cancelliere
[Signature]



Il Cancelliere
[Signature]
(Carbotta Epica)

IL GIUDICE DI PACE

[Signature] Federico Tocco

